

Atto esente da imposta di bollo e imposta di registro ai
sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo n. 117/2017-----
N. 10171 DI REPERTORIO N. 5854 DI RACCOLTA--

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di lu-
glio alle ore diciotto e trenta.-----

In Milano, nel mio studio in Via Clerici n. 1.-----

Io sottoscritto Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta
della signora MACCHI TIZIANA, nata a Ossona il 12 febbraio
1955, domiciliata per la carica presso la sede della infra-
detta associazione, procedo alla redazione del verbale di
assemblea della associazione non riconosciuta denominata-----

-----"Le Stelle di Lorenzo - ONLUS",-----

con sede in Magenta, Via Giuseppe Mazzini n. 14, iscritta
presso l'Anagrafe Unica delle Onlus a' sensi del Decreto Le-
gislativo 4 dicembre 1997 n. 460, codice fiscale
04370390967, retta dallo statuto allegato sotto la lettera
"B" all'atto costitutivo in data 15 aprile 2004 a rogito
della Dott.ssa Giuliana Grumetto, coadiutore del notaio Ric-
cardo Genghini di Cinisello Balsamo, n. 32215/6593 di reper-
torio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Monza 2, in data 23 aprile 2004 al n. 124,
Serie 1T.-----

Allo scopo di procedere alla redazione del presente verbale
io notaio mi sono video collegato secondo le modalità indi-
cate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.-----

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo
14 del vigente statuto dell'Associazione, il Presidente del
Consiglio Direttivo signora MACCHI TIZIANA sopra indicata,
video collegata, la quale constata:-----

- che in questo giorno alle ore diciotto sono convocati, in
prima e unica convocazione, gli associati e gli organi di-
rettivi della predetta Associazione per riunirsi in assem-
blea, con interventi in modalità remoto, attraverso piatta-
forma telematica, con avviso di convocazione inviato a tutti
gli aventi diritto in data 6 luglio 2023 a mezzo posta elet-
tronica, come risulta dalle ricevute di spedizione che ri-
marranno conservate agli atti della Associazione, per discu-
tere e deliberare sul seguente-----

-----**Ordine del giorno**-----

- 1) proposta di fare assumere all'Associazione la qualifica
di Ente del Terzo Settore e di procedere pertanto all'iscri-
zione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "Organizzazioni di Vo-
lontariato";-----
- 2) proposta di adozione di un nuovo testo di statuto adegua-
to alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore;---
- 3) proposta di delega al Presidente per provvedere alla

REGISTRATO PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI Milano - DP II
il giorno 04/08/2023
al n° 81750 Serie 1T
e 200,00

iscrizione nel RUNTS, sezione "Organizzazioni di Volontariato" e conferimento di tutti i necessari poteri;-----

4) Deliberazioni inerenti e conseguenti;-----

- che l'art. 11 dello statuto vigente dell'Associazione stabilisce:-----

-- che l'assemblea modifica le norme dello statuto dell'associazione;-----

-- è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto;-----

-- delibera sulle modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno la metà più uno delle persone presenti in assemblea;-----

- che l'art. 13 dello statuto vigente dell'Associazione stabilisce:-----

-- che ogni associato ha diritto in assemblea ad un voto;-----

- che ogni associato che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, ma solo da altri associati;-----

-- che ciascun associato può rappresentare non più di un associato;-----

- che lo statuto vigente dell'associazione non prevede le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione;-----

- che tuttavia, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 - il cui termine di efficacia è stato prorogato al 31 luglio 2023 dall'articolo 3, comma 10-undecies, del Decreto Legge n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, anche ove lo statuto non regoli le modalità di svolgimento delle riunioni in videoconferenza, le stesse possono riunirsi secondo tali modalità ove vengano rispettati i requisiti ivi indicati;-----

- che io assisto all'assemblea in audio e video collegamento telematico dal mio studio, come sopra indicato;-----

- che dei n. 18 (diciotto) associati con diritto di intervento e diritto di voto, sono presenti, audio o video collegati, n. 15 (quindici) associati, di cui n. 9 (nove) in proprio e n. 6 (sei) per delega, e precisamente:-----

MACCHI TIZIANA, sopra indicata, in proprio;-----

ANGELINI PATRIZIO, in proprio,-----

CAIRONI CARMEN, per delega conferita in data 22 luglio 2023 a Paola Maria Muzio,-----

MALINI PIERA, in proprio,-----

MARNATI EMILIO GASPARI, per delega conferita in data odierna a Dario Tunesi,-----

MUZIO PAOLA MARIA, in proprio,-----

TUNESI DARIO, in proprio,-----

BARESI SARA, per delega conferita in data odierna a Deborah Michela Maaffezzoli,-----

MAFFEZZOLI DEBORAH MICHELA, in proprio,-----

BURLANDO STEFANO, in proprio,-----

GALIA ELEONORA TERESA, per delega conferita in data odierna a Patrizio Angelini,-----

DOSSI ELENA LAURA, in proprio,-----

ZANONI LUISELLA, per delega conferita in data odierna a Piera Malini,-----

AMENDOLA STEFANIA, per delega conferita in data 25 luglio 2023 a Raffaella Ronzio,-----

RONZIO RAFFAELLA, in proprio;-----

- che del Consiglio Direttivo, composto da 7 (sette) membri, sono presenti, oltre a lei stessa Presidente, mediante audio e video collegamento, i signori-----

TUNESI DARIO, Vice Presidente,-----

MALINI PIERA, Segretario,-----

MUZIO PAOLA MARIA, Tesoriere,-----

mentre sono assenti giustificati gli altri Consiglieri signori MONTICELLI MARIA ANGELA, CAIRONI CARMEN e MARNATI EMILIO GASPARI;-----

- che è assente giustificato il Revisore Legale dei Conti Dott.ssa Donata Colombo;-----

- che l'assemblea, essendo state osservate tutte le prescrizioni di legge e di statuto, è validamente costituita per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.-----

Quanto sopra constatato il Presidente apre la seduta e prima di iniziare la discussione, prega i partecipanti collegati telematicamente di mantenere la connessione fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito delle votazioni non siano state comunicate e quindi siano terminate e fa presente che gli eventuali interventi dei partecipanti saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi.-----

Il Presidente passa alla trattazione congiunta dei punti dell'ordine del giorno, in quanto tra loro collegati, e comunica ai presenti video collegati che con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 è stata data notizia del termine iniziale di operatività del RUNTS individuandolo nel 23 novembre 2021. Dal 24 novembre 2021 è quindi possibile iscriversi al nuovo registro e, mediante tale iscrizione, assumere la qualifica di ETS entrando a far parte della categoria delle ODV mediante iscrizione nella sezione del RUNTS loro dedicata.-----

Il Presidente espone brevemente la disciplina cui potrebbe essere soggetta l'Associazione qualora decidesse di diventare ODV ETS, soffermandosi in particolare sul regime fiscale che risulterebbe agevolato rispetto a quello applicato agli enti no profit privi di tale qualifica. Tra le agevolazioni fiscali vi è anche quella di poter ricevere il cinque per mille e di poter rendere detraibili le donazioni fatte da

eventuali benefattori oltre alla esenzione dall'imposta di bollo e ad altre esenzioni o riduzioni previste per le imposte indirette. Inoltre le ODV, quali ETS, godono di una particolare preferenza, rispetto agli altri soggetti lucrativi, da parte della Pubblica Amministrazione nella co-programmazione e co-progettazione in progetti finalizzati a soddisfare esigenze sociali.-----

Si propone quindi di iscrivere l'Associazione nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).-----

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all'ufficio del RUNTS, competente per sede dell'ente, in via telematica secondo la modulistica definita nell'allegato B al decreto n. 106/2020, come modificato dal decreto direttoriale del 29 luglio 2021 numero 344.-----

L'ufficio competente verifica, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la regolarità formale della domanda e con apposito provvedimento, da emettersi entro 60 giorni dalla stessa, dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione. Qualora l'ufficio del RUNTS riscontri irregolarità formali della domanda o della documentazione, invita l'Ente a completare o rettificare la domanda, a integrare la documentazione fornita, entro un termine non superiore ai 30 giorni; l'ufficio dispone in merito entro i 30 giorni dal ricevimento della documentazione o della rettifica della domanda.-----

Qualora allo scadere dei termini procedurali sopra indicati l'ufficio non adotti un provvedimento di iscrizione o di diniego, la domanda si intende comunque accolta; gli enti iscritti a seguito di decorrenza dei termini procedurali risultano da un elenco accessibile attraverso il portale del RUNTS.-----

Proseguendo alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente fa presente la necessità di adeguare l'attuale statuto dell'Associazione alla disciplina del D. Lgs. n. 117/2017 (CTS), statuto che verrà allegato al presente verbale.-----

In proposito il Presidente ricorda che il testo di statuto aggiornato con le modifiche proposte è già stato distribuito prima d'ora agli intervenuti, che dichiarano di conoscerlo.---

Il Presidente passa quindi a esporre le proposte di modifica del nuovo statuto, soffermandosi sulle principali variazioni apportate allo statuto attualmente vigente, in considerazione del necessario adeguamento alla disciplina del D. Lgs. n. 117/2017 (CTS).-----

In particolare, il Presidente espone le principali modifiche apportate:-----

- viene modificata la denominazione in "Le Stelle di Lorenzo ODV" (art. 1);-----

- viene precisato che la sede dell'Associazione è nel Comune

di Magenta, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo (art. 2);-----

- fermo restando lo scopo dell'Associazione, viene precisato nell'articolo 4 che la stessa ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e si prefigge lo scopo di svolgere attività nel settore della solidarietà sociale; vengono inoltre specificate le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:-----

-- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (articolo 5, primo comma, lettera a) del D. Lgs. n. 117/2017);-----

-- interventi e prestazioni sanitarie (articolo 5, primo comma, lettera b) del D. Lgs. n. 117/2017);-----

-- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (articolo 5, primo comma, lettera c) del D. Lgs. n. 117/2017);-----

-- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, primo comma, lettera i) del D. Lgs. n. 117/2017;-----

-- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5, primo comma, lettera u) del D. Lgs. n. 117/2017;-----

- viene specificato nell'articolo 5 che l'Associazione è disciplinata dallo statuto, dal regolamento di attuazione che sarà deliberato dal Consiglio Direttivo e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 sugli Enti del Terzo Settore;----

- viene precisato nell'articolo 6 che il patrimonio dell'Associazione è composto principalmente dai versamenti delle quote associative degli associati, da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi e che il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dei suoi scopi;-----

- viene introdotta una nuova disciplina del bilancio e dell'eventuale bilancio sociale, precisandosi che è vietata la

distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo (art. 7);-----

- viene disciplinato negli articoli 8 e 9 il rapporto associativo, precisandosi che gli Associati si suddividono in Volontari e Ordinari, e con una nuova disciplina inerente alla procedura di ammissione, ai loro diritti e doveri, al recesso e all'esclusione;-----

- viene specificato nell'articolo 10 che sono organi dell'Associazione l'assemblea, il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere, l'organo amministrativo, l'organo di controllo, il collegio dei probiviri e, nei casi previsti dalla legge, che dovrà essere nominato anche un revisore legale dei conti;-----

- viene disciplinata l'assemblea degli associati, con particolare riferimento alle competenze, ai quorum assembleari, alle modalità di convocazione, allo svolgimento delle assemblee (con l'introduzione delle assemblee in audio o video conferenza), alla presidenza dell'assemblea e alla verbalizzazione delle adunanze (articoli 11, 12, 13, 14 e 15);-----

- vengono disciplinate le figure del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere (articoli 16, 17 e 18);-----

- viene specificato che l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, numero che verrà di volta in volta determinato all'atto della nomina da parte dell'assemblea art. 19);-----

- viene disciplinato il funzionamento del Consiglio Direttivo con particolare riferimento alla nomina e alla cessazione dei suoi componenti, alle modalità di convocazione delle riunioni e al loro svolgimento (con l'introduzione delle riunioni in audio o video conferenza), ai rimborsi spese, ai poteri di amministrazione e alla competenze, alla delega di poteri e alla rappresentanza dell'Associazione (articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26);-----

- viene confermata la disciplina del Collegio dei Probiviri (art. 27);-----

- viene modificato l'articolo 28 con la disciplina dell'Organo di controllo e della revisione legale dei conti;-----

- viene specificato nell'articolo 29 che in caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 9 del CTS.-----

A questo punto il Presidente apre la discussione.-----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiede a me Notaio di leggere la seguente proposta di delibera:-----

"L'assemblea della Associazione denominata "Le Stelle di Lorenzo - ONLUS",-----

*- udita l'esposizione del Presidente,-----
-----delibera-----*

1) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "Organizzazioni di volontariato";-----

2) di adottare il nuovo testo di statuto composto di numero 29 (ventinove) articoli, testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e che è stato illustrato a tutti i presenti;-----

4) di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo signora MACCHI TIZIANA e tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo, in via disgiunta tra loro, ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri."-----

A questo punto il Presidente apre la discussione.-----

Prende la parola l'associato signor Dario Tunesi che esprime il proprio consenso alla previsione di estendere le possibili future attività dell'Associazione.-----

Prende la parola l'associato signor Patrizio Angelini, il quale si dichiara d'accordo con quanto sopra esposto.-----

Nessuno più chiedendo la parola il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione della quale io notaio ho dato lettura.-----

Seguono le operazioni di voto.-----

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:-----

- favorevoli: tutti;-----

- contrari: nessuno;-----

- astenuti: nessuno.-----

Il presidente dichiara quindi che la delibera è assunta all'unanimità dei presenti.-----

Ai fini della futura comunicazione presso i Pubblici Registri della presente delibera si dà atto che l'Associazione ad oggi non possiede beni immobili o autoveicoli.-----

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo a sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.-----

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione si chiude alle ore diciannove.-----
La sottoscrizione avviene alle ore diciannove e trenta minuti.-----
Si omette la lettura dell'allegato per espressa dispensa.-----
Questo atto è da me Notaio letto ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia in parte di mio pugno su due fogli per sette intere facciate e la presente sin qui.----
F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)-----

Allegato "A" al n. 10171/5854 di repertorio

Statuto dell'Associazione organizzazione di volontariato "Le Stelle di Lorenzo ODV"

PARTE PRIMA: NORME GENERALI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita un'Organizzazione di Volontariato nella forma di associazione non riconosciuta denominata:

"Le Stelle di Lorenzo ODV"

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Magenta all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Finalità dell'associazione

A) Attività Istituzionali

L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e si prefigge lo scopo di svolgere attività nel settore della solidarietà sociale.

L'attività dell'Associazione sarà in particolar modo rivolta a tutte quelle categorie di persone che nell'ambito della società risulteranno essere svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o loro familiari.

L'Associazione intende realizzare i desideri dei bambini sotto trattamento medico prolungato arricchendo l'esperienza umana con speranza, passione e divertimento.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (articolo 5, primo comma, lettera a) del D. Lgs. n. 117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (articolo 5, primo comma, lettera b) del D. Lgs. n. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (articolo 5, primo comma, lettera c) del D. Lgs. n. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, primo comma, lettera i) del D. Lgs. n. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5, primo comma, lettera u) del D. Lgs. n. 117/2017.

B) Attività diverse

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'Associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

C) Modalità di esercizio

L'Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 5 - Disciplina dell'associazione

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal regolamento di attuazione che sarà deliberato dal Consiglio Direttivo e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 sugli Enti del Terzo Settore.

Il regolamento di attuazione dello statuto non può in nessun caso derogare alla disciplina dello statuto, in quanto costituisce una sua fonte subordinata ed integrativa.

Articolo 6 - Fondo associativo e versamenti degli associati

L'Associazione non ha un fondo iniziale di dotazione.

Le quote associative non sono trasferibili a terzi, né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.

Il patrimonio dell'Associazione è composto principalmente dai versamenti delle quote associative degli associati, da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Articolo 7 - Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS 'a sensi di legge, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. Quando consentito dalla legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve:

- pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati;
- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione di volontariato o nel sito internet della eventuale rete associativa di appartenenza.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

PARTE SECONDA: GLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 – Numero e Categorie di associati – Procedura di Ammissione

A) Numero degli associati

L'Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre organizzazioni di volontariato; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell'articolo 32 del CTS.

Possono far parte dell'Associazione anche altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro nel rispetto del limite percentuale stabilito dall'articolo 32 del cts.

B) Categorie di associati

Gli associati si dividono in:

- Volontari: sono coloro che svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.
- Ordinari: sono i fondatori che non siano volontari e coloro che, successivamente alla costituzione della ODV, senza svolgere attività di volontariato, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi.

C) Ammissione

L'ammissione avviene con delibera del Consiglio Direttivo e su domanda dell'interessato. L'organo amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati.

D) Volontari

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9 - Diritti e doveri degli associati, loro domicilio – Recesso ed esclusione

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Per quanto attiene alle comunicazioni dell'Associazione agli associati e degli associati tra loro, il domicilio di ciascun associato sarà quello risultante dall'elenco tenuto a cura dell'organo amministrativo.

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

PARTE SECONDA: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Costituiscono organi dell'Associazione:

- l'assemblea;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- l'organo amministrativo;
- l'organo di controllo;
- il collegio dei probiviri.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un revisore legale dei conti.

Tutti gli organi dell'Associazione che non hanno composizione monocratica funzionano secondo le regole della collegialità.

Articolo 11 - Assemblea: competenze e quorum

L'assemblea ha una funzione normativa e di controllo che si sostanzia nelle seguenti competenze tassative: FUNZIONE NORMATIVA

- modifica le norme dello statuto dell'Associazione;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delega al collegio dei probiviri o all'organo amministrativo l'emanazione (la modifica) del regolamento attuativo dello statuto dell'Associazione.

FUNZIONE DI CONTROLLO

- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
- nomina e revoca i componenti dell'organo amministrativo;
- nomina e revoca i componenti del collegio dei probiviri;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'assemblea delibera con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 12 - L'assemblea: convocazione

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

Le convocazioni saranno spedite al domicilio risultante dall'elenco degli associati tenuto dall'organo amministrativo.

L'assemblea è comunque valida anche quando, benché, non convocata, siano presenti o rappresentati tutti gli associati, il presidente, l'intero organo amministrativo.

Articolo 13 - L'assemblea: svolgimento

Ogni associato ha diritto in assemblea ad un voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. Ogni associato che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, ma solo da altri associati.

Ciascun associato può rappresentare non più di un associato.

Salvo quanto previsto nel presente articolo, per le deleghe valgono gli stessi principi vigenti in materia di assemblea di società per azioni.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto all'intervento in assemblea ed al voto, anche per quanto riguarda le deleghe.

Non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini del quorum costitutivo:

i membri dell'organo amministrativo nelle delibere concernenti azione di responsabilità ed approvazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo;

gli associati sulla cui esclusione l'assemblea sia chiamata a deliberare;

gli associati che si trovino in conflitto di interessi con le delibere da adottare. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 14 - L'assemblea: presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza l'assemblea sarà presieduta dalla persona nominata dall'assemblea. Il presidente dirige i lavori dell'assemblea e sovrintende alla redazione del relativo verbale. Nel caso in cui sorgano contestazioni sulle procedure adottate dal presidente, le sue statuizioni saranno vincolanti per l'assemblea ove adottate in ossequio a norme inderogabili di legge o di statuto; negli altri casi l'assemblea potrà deliberare in ordine alla procedura da seguire e le sue statuizioni saranno vincolanti per il presidente.

Articolo 15 - L'assemblea: verbalizzazione

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio, nei casi di legge, o se richiesto dal presidente. Se non si è provveduto alla nomina di un segretario in seno all'organo amministrativo, le funzioni di segretario saranno svolte da una persona nominata dall'assemblea.

Articolo 16 - Il presidente ed il vice presidente dell'Associazione: poteri

Il presidente del Consiglio Direttivo è anche presidente dell'Associazione. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al presidente, nominato dall'organo amministrativo del presente statuto ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente. Egli potrà delegare, nei limiti di legge, la propria firma e potrà nominare, se del caso con atto notarile, procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo ad essi la rappresentanza dell'Associazione.

Al presidente, ed in caso di sua assenza al Vice Presidente, spettano altresì le seguenti attribuzioni: sorveglianza sul regolare svolgimento della vita associativa e, se del caso, riferisce agli organi sociali competenti in ragione di materia;

presiede l'assemblea;

presiede il Comitato Direttivo.

Articolo 17 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione organizzativa dell'Associazione.

Egli cura, inoltre, la tenuta dell'elenco degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta della contabilità, nonché il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni finanziarie.

Articolo 19 - L'organo amministrativo: collegiale

L'Associazione, a scelta dell'assemblea, è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, numero che verrà di volta in volta determinato all'atto della nomina da parte dell'assemblea. Gli amministratori devono essere associati persone fisiche o aderenti degli enti associati e da questi indicati.

Articolo 20 - L'organo amministrativo: nomina

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili.

La nomina viene effettuata dall'assemblea degli associati con le maggioranze di cui all'articolo 11 del presente statuto. Il presidente dell'Associazione potrà essere rieletto una sola volta se consecutivamente. Ad ogni sua rinnovazione, il consiglio elegge tra i propri membri il presidente dell'Associazione che, ai sensi del precedente articolo 16 è anche presidente del Consiglio Direttivo, può eventualmente nominare anche un vicepresidente ed un segretario

.Articolo 21 - L'organo amministrativo: la cessazione

La cessazione di un consigliere ha sempre efficacia immediata e viene sostituito con il primo dei non eletti. In mancanza della graduatoria dei non eletti o quando questa sia esaurita, si procederà a

convocare l'assemblea degli Associati per la nomina del Consigliere o dei Consiglieri mancanti. Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i rimanenti restano in carica fino a che l'assemblea, che essi devono convocare senza indugio e comunque non oltre trenta giorni, abbia provveduto alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - L'organo amministrativo: convocazione del Consiglio Direttivo

La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun consigliere.

Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, per i consiglieri.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri nominati dall'assemblea.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza dal consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni saranno trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Il consiglio si radunerà sia presso la sede dell'Associazione, o in altro luogo indicato dal Presidente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Articolo 23 - L'organo amministrativo: rimborsi spese

La carica di presidente o di consigliere non dà diritto ad alcun compenso. Al presidente e agli amministratori spetta, tuttavia, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 24 - L'organo amministrativo: poteri di amministrazione

Ferma restando la rappresentanza esclusiva dell'Associazione riservata dalla legge e dal presente statuto al presidente (o a persona da questi delegata a norma dell'articolo 14), l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea degli associati.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari

dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- individuare le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività principali dell'Associazione, nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del cts;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Articolo 25

L'organo amministrativo: delega dei poteri di amministrazione

L'organo amministrativo potrà delegare, nei limiti di legge e di statuto, le proprie attribuzioni a singoli consiglieri od a un comitato esecutivo, determinandone i poteri e la capacità di rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi.

Articolo 26 - Rappresentanza dell'Associazione

Fermo restando che il presidente ed il vice presidente, stante quanto disposto dall'art. 14 del presente statuto, hanno il potere generale di rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi, ai singoli consiglieri cui è stata delegata parte delle attribuzioni dell'organo amministrativo, spetta la rappresentanza dell'Associazione, ma solo nei limiti di quanto deliberato ai sensi dell'articolo precedente. Tali limiti sono opponibili ai terzi di buona fede solo se pubblicati ai sensi dell'articolo 19 del codice civile.

Articolo 27 - Il collegio dei probiviri: nomina, cessazione e funzioni

L'assemblea nomina un collegio dei probiviri, composta da tre a cinque membri, che ha le seguenti competenze: sorveglia sull'effettivo perseguimento delle finalità associative, come definite dallo statuto e dai bilanci preventivi annualmente approvati;

vigila sulla condotta degli associati, in particolare sulla osservanza delle regole deontologiche e comportamentali che è necessario siano rispettate affinché il singolo associato non nuoccia all'Associazione, sia sul piano morale e dell'immagine, sia sul piano economico;

in caso di dissidi fra associati o fra l'Associazione e alcuni suoi associati, propone (anche senza che vi sia impulso di parte) una composizione amichevole della controversia, onde evitare che si debba ad un procedimento giudiziario, ove la competenza del giudice sia inderogabile. La proposta di composizione amichevole della controversia non è vincolante per le parti in lite, a meno che non venga accettata per iscritto da entrambe.

Articolo 28 – Organo di controllo – Revisione legale dei conti

Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

PARTE TERZA: NORME FINALI

Articolo 29 - Scioglimento dell'Associazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 9 del CTS.

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file
della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority), che la presente
è copia su supporto informatico conforme all'originale del mio atto redatto
su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7 marzo 2005 n. 82,
per gli usi di legge.

Milano, il giorno 04 agosto 2023

F.to: EDOARDO RINALDI